

Fascicolo Informativo

Modello 32102 - Edizione Agosto 2014

Contratto di Assicurazione Furgoni

Autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500 Kg

Responsabilità Civile verso Terzi, Incendio e Furto, Cristalli, Kasko,
Tutela Legale, Assistenza Stradale, Infortuni del conducente



Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Nota Informativa
- il Glossario
- le Condizioni di Assicurazione

**deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione del contratto.**

**Prima della sottoscrizione leggere
attentamente la Nota Informativa.**

Servizio Clienti:

848 580 612

Lun-Sab 8.30-19.30

Indice

Introduzione.....	pag. 1
-------------------	---------------

Nota Informativa.....	pag. 1
-----------------------	---------------

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione.....	pag. 1 della Nota Informativa
B. Informazioni sul contratto.....	pag. 1 della Nota Informativa
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami.....	pag. 4 della Nota Informativa

Glossario	pag. 7
-----------------	---------------

Informativa Privacy	pag. 9
---------------------------	---------------

Condizioni di Assicurazione	pag. 10
-----------------------------------	----------------

Condizioni generali di Assicurazione	pag. 1 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 1 - Responsabilità Civile verso Terzi	pag. 7 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 2 - Furto e Incendio	pag. 14 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 3 - Cristalli	pag. 14 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 4 - Kasko	pag. 15 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 5 - Tutela Legale	pag. 16 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 6 - Assistenza	pag. 18 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 7 - Infortuni del conducente	pag. 20 delle Condizioni di Assicurazione

Consigli utili in caso di sinistro	pag. 31
--	----------------

Introduzione

Gentile Cliente, questo Fascicolo Informativo illustra le **condizioni che regolamentano il suo contratto di Assicurazione** con Zuritel S.p.A. e le garanzie offerte da questa Compagnia. Per facilitare la lettura del Fascicolo abbiamo realizzato un **Glossario** (pag. 7) che definisce il significato che le parti attribuiscono ad alcuni **termini ricorrenti**. Questi termini, quando presenti nel testo, sono evidenziati **in blu**. Inoltre abbiamo evidenziato in grassetto alcune **frasi che le suggeriamo di considerare con particolare attenzione**, così come i paragrafi contrassegnati da **"attenzione"** .

Nota Informativa

Contratto di Assicurazione per Autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500 Kg

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto da IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione di IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. È possibile calcolare un preventivo chiamando il Servizio Clienti al n. 848.580.612 dalle ore 8.30 alle 19.30 dal lunedì al sabato, o collegandosi al sito internet www.zurich-connect.it. Il preventivo, formulato in base agli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e alla formula contrattuale offerta dalla Compagnia, è gratuito.

A. Informazioni sull'impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali

ZURITEL S.p.A. è una società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A., iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00015 e appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.05.08 al n. 2.

Sede legale e Direzione: Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano.

Telefono: +39 0259661

Fax: +39 0226622212

E-mail: info@zurich-connect.it

Sito internet: www.zurich-connect.it

Il contratto viene stipulato con Zuritel S.p.A., Compagnia autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni, a norma del d.lgs nr. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

La Compagnia detiene un patrimonio netto espresso in milioni di Euro pari a 71,8 così ripartito: capitale sociale pari a 48,0 milioni di Euro e riserve patrimoniali pari a 5,0 milioni di Euro. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è pari a 2,42 inteso come il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine

di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. Informazioni sul contratto

Il contratto può essere stipulato unicamente nel seguente modo:

- **durata annuale**
- **senza tacito rinnovo**
- **senza obbligo di disdetta**

Le garanzie sono operanti fino alle ore 24.00 della data di scadenza, come specificato nell'art.2 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 10).

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, avvenuta con il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dal contratto, come stabilito dall'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 10).

3. Coperture assicurative offerte

- La Compagnia offre le seguenti garanzie:

- **Responsabilità Civile**
- **Incendio e Furto**
- **Cristalli**
- **Kasko**
- **Tutela Legale**
- **Assistenza Stradale**
- **Infurti del conducente**

Responsabilità Civile - Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione

La Compagnia offre la garanzia Responsabilità Civile con la formula tariffaria **Bonus/Malus** a copertura dei danni causati a terzi dal **Contraente** durante la circolazione del veicolo assicurato. La formula tariffaria Bonus/Malus si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di **Premio** crescenti dalla 1ª alla 18ª classe, definiti dall'art. 1.11 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 20). In assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nel **periodo di osservazione**, al Contraente viene attribuita una nuova classe di appartenenza da cui deriva l'eventuale riduzione o maggiorazione del Premio. Per la determinazione della classe di **conversione universale CU** e per la relativa corrispondenza della **classe di merito di Compagnia** si rimanda agli artt. 1.8 e

1.9 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pagg. 17-18), mentre per l'evoluzione delle classi di merito sia della classe universale CU sia della classe di Compagnia, si rimanda alla Tabella n. 1 - Regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU) pag. 21, Tabella n. 2 - Regole evolutive della classe di Compagnia valida per Autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500 Kg (pag. 21). Ad integrazione della formula Bonus/Malus la Compagnia offre differenti formule di guida: "Guida Libera" e "Guida Esclusiva", come stabilito dall'art. 1.12 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 22).

⚠ **Avvertenze:**

- Per la formula di guida "Esclusiva", in caso di Sinistro provocato dal conducente non conforme al tipo di guida selezionato, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa come stabilito dall'art. 1.12 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 22). Per "Rivalsa" si intende l'azione esercitata dalla Compagnia nei confronti dell'Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate nel contratto, volte a recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati. L'azione di rivalsa sarà altresì operante in tutti i casi espressi nell'art. 1.3 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 16).
- Per la formula di guida "Esclusiva", la Compagnia limita la guida ai soggetti stabiliti nell'art. 1.12 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 22).

Incendio e Furto

(garanzia attiva solo se acquistata)

- Sezione 2 delle Condizioni di Assicurazione

La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo stesso contro i rischi di furto (commesso o tentato), rapina, e in caso di incendio, scoppio e esplosione.

⚠ **Avvertenza:** Questa copertura è prevista con differenti livelli di scoperto come specificato nella Sezione 2 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 23) e con le esclusioni previste all'art. 2.3.

Cristalli (garanzia attiva solo se acquistata)

- Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione

Cristalli - La Compagnia copre i danni di rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi.

⚠ **Avvertenza:** La copertura è prestata con massimale, franchigia ed Esclusioni specificati nel paragrafo A) della Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 23).

Kasko (garanzia attiva solo se acquistata)

- Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione

La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional.

⚠ **Avvertenza:** Entrambe le coperture sono previste con differenti livelli di massimale e di scoperto come specificato nei capoversi A e B della Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 24), con le esclusioni indicate nell'art. 4.2 della Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 24).

Tutela Legale (garanzia attiva solo se acquistata)

- Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione

La Compagnia assicura il rischio della Tutela Legale che si

renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di Sinistro rientrante in garanzia, e ne ha affidato la relativa gestione a DAS.

⚠ **Avvertenza:** La presente copertura è prevista con il massimale specificato nell'art.5.1 della Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 25) e con le Esclusioni indicate nell'art. 5.4 della Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 26).

Assistenza Stradale

(garanzia attiva solo se acquistata)

- Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione

La Compagnia in collaborazione con **Europ Assistance Italia S.p.A.**, garantisce 24 ore su 24 un aiuto immediato in caso di bisogno per il veicolo o per le persone trasportate. In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa che provvede all'erogazione delle prestazioni, come specificato nell'art.6.1 della Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 27), mentre le Esclusioni sono specificate nell'art. 6.3 della Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 27).

⚠ **Avvertenza:** La presente copertura è prevista con i massimali e limitazioni specificati negli artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 della Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia per i dettagli relativi ad ogni singola prestazione (pag. 27).

Infurti del conducente

(garanzia attiva solo se acquistata)

- Sezione 7 delle Condizioni di Assicurazione

La Compagnia copre gli infurti che il Conducente del veicolo assicurato, anche se persona diversa dal proprietario e in possesso del veicolo con il suo consenso, può subire durante la circolazione del veicolo oppure nel salire o scendere dal veicolo o durante lo svolgimento di operazioni (ad esempio riparazioni) attorno ad esso.

⚠ **Avvertenza:** Questa copertura è prestata con i massimali, limitazioni (es. limite massimo di età del conducente) e franchigie specificati negli artt. 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9 della Sezione 7 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 20-30).

Informazioni comuni a tutte le garanzie

⚠ **Avvertenze:**

- la **Franchigia** è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun Sinistro. L'importo della Franchigia è espresso in cifre e viene convenuto al momento della stipula del contratto di Polizza;
- lo **Scoperto** è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun Sinistro. L'importo dello Scoperto è espresso in base percentuale sul danno liquidato e viene dedotto dall'indennizzo. La relativa percentuale è convenuta al momento della stipula del contratto. Per facilitare la comprensione dei relativi meccanismi di funzionamento, si riportano i seguenti esempi:

Esempio 1 (Franchigia):

Ammontare del danno	10.000,00 Euro
Franchigia	1.500,00 Euro
Indennizzo =	
Ammontare del danno - Franchigia =	8.500,00 Euro

Esempio 2 (Massimale):

Ammontare del danno	10.000,00 Euro
---------------------	----------------

Massimale	5.000,00 Euro
Indennizzo = Massimale =	5.000,00 Euro

Esempio 3 (Scoperto):

Ammontare del danno	10.000,00 Euro
Scoperto 10%	1.000,00 Euro
Importo di minimo scoperto	500,00 Euro
Indennizzo	
= Ammontare del danno - Scoperto =	9.000,00 Euro

Esempio 4 (Scoperto):

Ammontare del danno	3.000,00 Euro
Scoperto 10%	300,00 Euro
Importo di minimo scoperto	500,00 Euro
Indennizzo = Ammontare del danno =	
Importo di minimo scoperto	2.500,00 Euro

⚠️ Avvertenze:

- Il contratto di Polizza non è attivo **a)** durante la partecipazione del **veicolo** a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara; **b)** nelle aree aeroportuali; **c)** per i danni causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL e avvenuti nelle aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge
- È facoltà del **Contraente** sospendere l'**Assicurazione** in corso di contratto dandone dovuta comunicazione alla Compagnia. È possibile sospendere il contratto una sola volta nell'arco del periodo di validità dello stesso. Di conseguenza non è ammessa la sospensione della Polizza di riattivazione. Per i dettagli del processo di sospensione/riattivazione del contratto si rimanda all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 16)
- In caso di pagamento frazionato del **Premio**, nei casi in cui ciò è concesso dalla Compagnia e di mancato versamento della rata successiva dovuta dal Contraente alla scadenza convenuta, l'**Assicurazione** viene sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza del periodo di copertura già pagato sino alle ore 24.00 del giorno del pagamento tardivo. Tale pagamento non potrà in alcun caso produrre un effetto retroattivo della garanzia.
- In caso di divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento, si precisa che rimane impegnata la facoltà dell'Assicurato che vanti un credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l'Assicuratore a eseguire il pagamento direttamente nei confronti dell'riparatore nei limiti del valore del danno del veicolo riparato per il quale l'Assicurato ha diritto a essere risarcito ai sensi del presente contratto come stabilito dall'art. 19 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 14)

3.1 Estensioni della copertura

La Compagnia assicura i rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria indicati specificati negli artt. 1.6 e 1.7 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 17) a cui si rinvia.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni private, la garanzia non copre i danni subiti dal conducente responsabile dell'eventuale **Sinistro** nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all'art. 129, comma 2 lett. a), b) e c) del predetto Codice e come specificato nell'art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 16).

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

⚠️ Avvertenze:

- dichiarazioni inesatte o reticenti del **Contraente** e/o

dell'**Assicurato** rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al proprietario del **veicolo**, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla convenzione dichiarata, come specificato nell'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione;

- il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli contemplati dalla Legge.

Aggravamento e diminuzione del rischio

Qualora in corso di contratto si verificano cambiamenti nella definizione del rischio, il **Contraente** e/o Assicurato deve darne immediato avviso alla Compagnia indicando le variazioni avvenute. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898), come specificato negli artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 11).

Esempio: in caso di cambio di residenza il **Contraente** ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambiamento in quanto la provincia di residenza è un parametro tariffario determinante per la diversa profilazione del rischio.

6. Premi

La periodicità di pagamento del **Premio** è annuale. In casi specifici la Compagnia prevede la possibilità di frazionare il pagamento del **Premio** con pagamenti semestrali.

Il pagamento del premio può essere effettuato presso i punti SisalPay di Sisal o US PAGA di Lottomatica Servizi, tramite carta di credito o bonifico bancario oppure usufruendo dei servizi di bonifico on-line forniti da MyBank. Solo a seguito di proposta di rinnovo della compagnia o di sostituzione di polizza (ai sensi degli articoli 10 e 3 delle Condizioni di Assicurazione) sarà possibile pagare tramite bollettino di conto corrente postale. **Qualora il contratto preveda un pagamento frazionato e il Contraente abbia dichiarato, all'atto della stipula, di voler effettuare il pagamento tramite carta di credito, la modalità indicata per il versamento della prima rata viene estesa automaticamente anche al pagamento delle rate successive, con addebito dell'importo dovuto 10 giorni prima della scadenza di ciascuna rata, senza specifica comunicazione al Contraente.**

Il Premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla **tariffa** e il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'impresa all'intermediario, qualora presente. **Qualora concesso, il frazionamento semestrale del Premio comporta l'applicazione di una tariffa diversa rispetto alla tariffa applicata per il pagamento del Premio senza frazionamento e una maggiorazione del 4% del Premio annuo a titolo di diritti amministrativi.**

⚠️ **Avvertenza:** La sostituzione del **veicolo** nell'ambito della forma tariffaria **Bonus/Malus**, e quindi nei casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva del veicolo assicurato consente alla Compagnia di restituire la parte di Premio della sola garanzia R.C. Auto non usufruita. Il rimborso è pari alla parte di Premio annuo compresa tra la data di annullamento del contratto e la data dell'ultima rata di Premio pagata al netto di imposte e oneri parafiscali (SSN). Qualora il **Contraente** richieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Compagnia

procede al conguaglio del Premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. **La sostituzione prevede il pagamento di 15,00 Euro lordi a titolo di spese di sostituzione, come specificato nell'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 10) a cui si rinvia.**

7. Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a trasmettere al **Contraente** almeno 30 giorni prima della scadenza annuale l'attestato di rischio e una comunicazione scritta in cui viene ricordato al Contraente che il Servizio Clienti è a disposizione per fornire qualsiasi informazione sul **Premio** di rinnovo con il dettaglio delle singole componenti di variazione del Premio rispetto all'annualità precedente. Qualora la Compagnia, a seguito di controlli sulla documentazione prodotta dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto, provveda a riclassificare la classe di merito, ne darà tempestiva comunicazione al Contraente stesso.

8. Attestazione dello Stato del Rischio - Classe di merito

La Compagnia provvede ad inviare, a mezzo posta, al **Contraente** l'Attestazione dello Stato del Rischio in occasione di ciascuna scadenza annuale e almeno trenta giorni prima della scadenza stessa, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso la stessa Compagnia. La validità dell'Attestazione dello Stato del Rischio è di 60 mesi. Per comprendere nel dettaglio i meccanismi di assegnazione della **classe di merito universale** anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo si rimanda agli artt. 1.8, 1.9 e 1.10 delle Condizioni di Assicurazione (pagg. 17-18) a cui si rinvia.

⚠ Avvertenza: La **classe di merito di conversione universale** **CU** riportata sull'attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di **Assicurazione** (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il **risarcimento** del danno all'Assicurato o ha promosso l'azione contro di lui (art. 2952 del Codice Civile). Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, il termine di prescrizione di 2 anni decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Regime fiscale

Responsabilità Civile

In merito al trattamento fiscale vengono applicate alla garanzia in oggetto le imposte nella misura stabilita dalla legge ed il Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10.5% del premio imponibile.

Auto Rischio Diversi

In merito al trattamento fiscale vengono applicate alle garanzie riportate di seguito le imposte come da elenco sottostante:

- Furto e Incendio: 13.5% del Premio imponibile
- Cristalli: 13.5% del Premio imponibile
- Kasko completa: 13.5% del Premio imponibile
- Tutela Legale: 12.5% del Premio imponibile
- Assistenza: 10.0% del Premio imponibile
- Infortunati del conducente: 2.5% del Premio imponibile

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

11. Procedura per il risarcimento del danno

Nel caso l'Assicurato sia coinvolto in un **Sinistro** avvenuto nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano che coinvolga solo due veicoli a motore, entrambi identificati, e abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) e non sia responsabile o lo sia solo in parte, trova applicazione la procedura di Risarcimento Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e dal DPR 254 del 18 luglio 2006.

In detto caso, l'Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia tramite fax al numero 848.588.548 o tramite email all'indirizzo documenti@zurich-connect.it, le seguenti informazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:

- 1) la data ed il luogo dell'incidente;
- 2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
- 3) le targhe dei veicoli;
- 4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
- 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'incidente;
- 6) le generalità di eventuali testimoni;
- 7) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
- 8) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del e nel Codice delle Assicurazioni l'Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17).

Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, all'interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazioni, negli artt 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.

Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia provvederà alla formulazione dell'offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti.

⚠ Avvertenza: il **Contraente** deve denunciare il Sinistro

telefonicamente e, come prescritto dall'art. 1913 del Codice Civile e dall'art. 143 del D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), darne avviso scritto alla Compagnia, entro 3 giorni dall'avvenimento o da quando ne ha avuto conoscenza. Per informazioni sul centro di liquidazione Sinistri di competenza può consultare la sezione "Gestione Sinistri" sul sito internet della Compagnia www.zurich-connect.it. Per la garanzia Responsabilità Civile, la Compagnia è tenuta a formulare la proposta di **risarcimento** entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta danni completa per i danni alle cose o al veicolo, e entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni nel caso in cui gli assicurati o i conducenti dei due veicoli coinvolti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.). Nel caso in cui non sia applicabile la Procedura di Risarcimento Diretto, come previsto dall'art. 148 del **Codice delle Assicurazioni Private**, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile del Sinistro.

⚠ **Avvertenza:** In caso di denuncia di Sinistro riguardante le coperture diverse dalla RC, il **Contraente** deve osservare i termini e le modalità specificate nell'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione.

⚠ **Avvertenza:** la **Compagnia**, per la gestione dei Sinistri riguardanti la garanzia Tutela Legale, si avvale della collaborazione di DAS S.p.A. come specificato negli artt. 5.6, 5.7 e 5.8 della Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 26) a cui si rinvia, mentre per la gestione dei Sinistri della garanzia Assistenza Stradale si avvale della collaborazione di Europe Assistance Italia S.p.A. come specificato nell'art. 6.2 della Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 27) a cui si rinvia.

12. Incidenti stradali con controparti estere

In caso di **Sinistro** con veicoli immatricolati e/o assicurati all'estero l'Assicurato deve rivolgere le proprie richieste risarcitorie all'Ufficio Centrale Italiano, come specificato nel paragrafo "Consigli utili in caso di Sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

13. Incidenti stradali con veicoli non assicurati o non identificati

In caso di Sinistro con **veicolo** non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un Sinistro

Per evitare eventuali maggiorazioni del **Premio** derivanti da responsabilità nel **Sinistro** occorso, il **Contraente** ha facoltà di rimborsare alla Compagnia gli importi da essa liquidati, per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel **periodo di osservazione** precedente alla scadenza della **Polizza**.

15. Arbitrato

Relativamente alla garanzia Infortuni del conducente, nel caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del danno e sulla quantificazione dei rimborsi e delle indennità, è facoltà dell'Assicurato ricorrere ad un Collegio Medico, come specificato nell'art. 7.12 della Sezione 7 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 31).

⚠ **Avvertenza:** Rimane comunque facoltà dell'Assicurato rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

16. Accesso agli atti dell'Impresa

Il **Contraente** e il danneggiato possono accedere agli atti dell'Impresa a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Tale richiesta può essere fatta se il danneggiato ha già avuto un'offerta di **risarcimento** o se la **Compagnia** comunica che non ha fatto o non intende fare alcuna offerta precisandone i motivi. Il richiedente può farne richiesta mediante raccomandata A.R. o a mezzo fax con conferma di invio presso la sede della Compagnia. La Compagnia è tenuta a dare riscontro alla richiesta entro 15 giorni comunicandone l'eventuale irregolarità o incompletezza o alternatively ad indicare il referente aziendale incaricato e le modalità di messa a disposizione dei documenti. Il richiedente deve avere la possibilità di accedere agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Compagnia, in caso contrario può rivolgersi direttamente ad IVASS.

17. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia ed all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): Si possono presentare i reclami su:

- la mancata osservanza, da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si chiede l'attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo ad IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. In caso di doglianza vertente su aspetti per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria, non è consentito presentare reclamo. Il reclamo in prima battuta va indirizzato alla Compagnia mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo:

Zuritel S.p.A.
Servizio Clienti / Reclami
Via Benigno Crespi n.23 - 20159 Milano
Telefono n. 02/59663040
(lun-ven 8.30-19.30)
Fax n. 848.588.548
al costo di una sola chiamata urbana
E-mail: reclami@zurich.it

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia, fornirà riscontro all'utente entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Nel caso in cui la Compagnia non abbia fornito risposta nel termine di 45 giorni o la risposta sia incompleta o scorretta, il reclamante può inoltrare reclamo a:

I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale 21, 00187 Roma
Fax numero: 06/42.133.206

Allegando la copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia

ed il relativo riscontro. L'IVASS effettuata la necessaria istruttoria, darà notizia dell'esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo

18. Altre informazioni precontrattuali

Il Contraente ha diritto di scegliere se ricevere e trasmettere il contratto, la documentazione precontrattuale e contrattuale nonché, durante la validità del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente su supporto cartaceo o altro supporto durevole tramite posta, e-mail o fax; ha diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione su supporto cartaceo della documentazione di cui al punto precedente e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che tale circostanza non sia incompatibile con il contratto concluso; prende atto che la Compagnia richiederà la sottoscrizione e la trasmissione del contratto inviato dalla Compagnia; il Contraente per la sottoscrizione e la restituzione del contratto potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole (salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art.71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e trasmetterlo alla Compagnia a mezzo posta, e-mail o fax; nel caso di promozione e collocamento

del contratto tramite Servizio Clienti ha il diritto di chiedere di essere messo in contatto con il Responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento di contratti di Assicurazione nella persona del sig. Fabio Biffi.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 per ogni controversia legata al presente contratto, è obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione, condizione di procedibilità per l'eventuale successiva azione giudiziaria.

Il Fascicolo Informativo sempre aggiornato è disponibile sul sito www.zurich-connect.it, nella sezione 'Documenti'.

Zurich Connect è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il testo della Nota Informativa è aggiornato al 08/2014.

Il rappresentante legale
Camillo Candia



Glossario

Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori di serie e optional - installazioni stabilmente fissate al veicolo rientranti nel novero degli accessori di serie.

Apparecchi autoradio/cd/video - Si intendono esclusivamente radio, registratori, lettori compact disk, televisori e altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo. Sono esclusi i telefoni cellulari.

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'Assicurazione.

Assicurazione - Garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.

Assistenza stragiudiziale - È quell'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Atto di danneggiamento volontario - Gesto, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Bonus/Malus - Formula tariffaria che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla 1ª alla 18ª classe. In assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nei "periodi di osservazione" si prevede il collocamento del Contraente in una nuova classe di appartenenza e la conseguente riduzione o maggiorazione del Premio.

Centrale operativa - È la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizzazione e eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Classe di merito di Compagnia - È la classe di merito Bonus/Malus assegnata al contratto dalla Compagnia e risultante dall'Attestazione dello Stato del Rischio (attestato di rischio) rilasciato dalla Compagnia o dal precedente Assicuratore, in occasione di ogni scadenza annuale.

Classe di merito "CU" - È la classe Bonus/Malus di "Conversione Universale" (CU), ex classe "CIP" di cui all'Allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 di esecuzione del Codice delle Assicurazioni private. Tale classe è risultante dall'Attestazione dello Stato del Rischio (attestato di rischio) rilasciato dalla Compagnia o dal precedente Assicuratore, in occasione di ogni scadenza annuale.

Codice delle Assicurazioni - Il Codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.

Compagnia - L'Impresa Assicuratrice, ovvero Zurit S.p.A..

Contraente - Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

Danno extracontrattuale - È il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile del danno non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Decorrenza e durata - Dalla data di decorrenza della Polizza e per tutta la durata della stessa.

Degrado d'uso - Il rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100 (vedi art. 23 delle "Condizioni Generali di Assicurazione").

Delitto colposo - È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso - È doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Delitto preterintenzionale - Si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estensione territoriale - Italia (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Principato di Monaco, Croazia, Svizzera, Liechtenstein, Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C. Auto per lo stesso veicolo.

Franchigia - L'importo contrattualmente pattuito in misura fissa che, in caso di Sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo.

Fuoristrada (circolazione) - Circolazione del veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte alla normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.

Furto - È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guasto - Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incendio - Combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente - Il Sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Infortunio - Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta e esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Insorgenza (del Sinistro) - Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della Polizza e coincide con: nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima; Nella Responsabilità Extracontr-

tuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento.

In viaggio - qualunque località al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato ad oltre 25 chilometri dal luogo di residenza dello stesso.

Invalidità permanente - La perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Kasko - I danni diretti e materiali subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada.

Fatto illecito - Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.

Legge - Atto normativo del Parlamento con il quale vengono disciplinati i rapporti tra individui e previsti diritti, doveri ed obblighi dei medesimi.

Lesioni personali colpose - Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art.590 C.P.).

Massimale - La somma massima che la Compagnia si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del Sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.

Omicidio colposo - Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà e intenzione, provoca la morte di una persona (art.589 C.P.).

Periodo di osservazione

- **Sinistri con responsabilità principale:**

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente

- **Sinistri con responsabilità paritaria:**

Il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come riportate nel quinquennio dell'Attestazione dello Stato del Rischio

Polizza - Il documento che prova l'Assicurazione.

Pra - Pubblico Registro Automobilistico.

Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge.

Primo rischio assoluto - Forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo di massimo Indennizzo con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

Procedimento penale - Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. Per

la garanzia di Polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Rapina - La sottrazione della cosa mobile a chi la detiene, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

Reato - Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Ricovero - La degenza, con pernottamento, in Istituto di Cura, autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Risarcimento - La somma spettante al terzo danneggiato a seguito di Sinistro.

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rivalsa - L'azione esercitata dalla Compagnia nei confronti dell'Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate in Polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.

Scoperto - La percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.

Scoppio - Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Sinistro - L'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Spese di giustizia - Sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Tariffa - La tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

Transazione - Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Valore a nuovo - È il prezzo di listino del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, al momento del Sinistro, con il limite della somma assicurata.

Valore Assicurato - È il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al momento della stipulazione del contratto.

Valore commerciale - È il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Quattroruote.

Veicolo - Autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500 Kg, conto proprio o conto terzi, regolarmente assicurati con Polizza RCA.

Il testo del Glossario è aggiornato al 08/2014.

Informativa Privacy

ex art. 13 D.LGS n.196/03 - Codice in materia di trattamento dei dati personali

Gentile Cliente,

La nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poterLe fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" - (in prosieguo, il "Codice") forniamo pertanto qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1. Finalità assicurative e contrattuali

I Suoi dati personali - anche sensibili¹ - saranno trattati dalla nostra Società al fine di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti anche con riguardo ad eventuali convenzioni a cui Lei abbia aderito o intenda aderire, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società².

Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

2. Ulteriori finalità: marketing, invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato e rilevazioni statistiche

Con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, i Suoi dati personali saranno trattati dalla nostra Società,

(i) per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta di prodotti o servizi offerti direttamente dalla nostra Società o da soggetti terzi.

(ii) per condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi.

Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per tali finalità è libero e facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati

avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice. La nostra Società i dati personali sono trattati tramite dipendenti e collaboratori nominati "incaricati" e "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento contattando direttamente il nostro Servizio Clienti.

4. Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento è il soggetto intestatario del contratto di assicurazione.

5. Ambito di comunicazione e diffusione

5.1 Con riferimento alla finalità di trattamento assicurative di cui al precedente paragrafo 1, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota, i quali potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento³.

5.2 Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al precedente paragrafo 2, con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, alcuni dei Suoi dati personali potranno essere comunicati alle categorie di soggetti terzi indicati in nota.⁴

5.3 I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi.

6. I Suoi diritti (art. 7 del Codice)

Ai sensi dell'art. 7 del Codice, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, nonché ad ogni trattamento per finalità commerciali e di marketing. Per esercitare i Suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria richiesta alla Società intestataria del contratto al seguente indirizzo: Via Benigno Crespi, 23, 20159 - Milano; oppure via Fax al numero 02.2662.2773 ovvero via E-mail al seguente indirizzo: privacy@it.zurich.com.

Note

1. L'art. 4 del dlgs. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche o sindacali e alle convinzioni religiose.

2. Nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3. (i) Assicuratori, coassicuratori (ii) agenti, mediatori (iii) banche, istituti di credito; (iv) altri soggetti inerenti allo specifico rapporto, tra cui, a titolo esemplificativo, soggetti terzi che abbiano stipulato delle convenzioni con la Società (v) società del Gruppo; (vi) legali; periti; medici; centri medici, (vii) società di servizi, fornitori, outsourcers (ix) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (ix) società di recupero crediti; (x) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consorzi, IVASS ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (xi) Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.

4. Società del Gruppo Zurich Insurance Group.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali di Assicurazione

Art. 1 - Modalità di conclusione del contratto

1.1 Per stipulare questo contratto è necessario inviare i documenti richiesti alla Compagnia e pagare il Premio previsto con le modalità indicate nella lettera accompagnatoria al Preventivo. La ricevuta di versamento o l'estratto conto costituiscono quietanza di pagamento. La Compagnia provvederà a verificare, prima dell'emissione del contratto, la correttezza dei dati risultanti dall'Attestazione dello Stato del Rischio, l'identità del Contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa (art. 132 D.Lgs. 7/9/2005 n°209). Il contratto si intende concluso nel momento del pagamento del Premio, a condizione che i documenti inviati confermino le informazioni contenute nel preventivo. La data di decorrenza della garanzia è quella indicata nel preventivo.

1.2 La difformità tra le informazioni indicate nel preventivo e quelle risultanti dalla documentazione inviata dal Contraente o presente nelle banche dati istituzionali comporta la necessità della formulazione di un nuovo preventivo o l'invio da parte del Contraente di ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni rese in fase di preventivazione. Il Contraente può decidere di aderire alla nuova proposta pagando l'integrazione di Premio e fornendo tutta la documentazione richiesta; oppure di rinunciare e chiedere la restituzione del Premio già corrisposto. Se entro 30 giorni dalla formulazione del nuovo preventivo la Compagnia non riceve alcun responso da parte del Contraente, procede al rimborso del premio versato, senza che la copertura abbia effetto. Qualora concesso, il frazionamento semestrale del Premio comporta l'applicazione della relativa tariffa e una maggiorazione del 4% del Premio annuo a titolo di diritti amministrativi. Se il contratto prevede un pagamento rateale e il Contraente dichiara, all'atto della stipula, di volerlo eseguire tramite carta di credito, questa modalità di pagamento si estende automaticamente al pagamento delle rate successive, con addebito dell'importo dovuto 10 giorni prima della scadenza di ciascuna rata, senza ulteriore comunicazione al Contraente.

Art. 2 - Durata del contratto e periodo di copertura

Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo. La Compagnia mantiene operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la sola garanzia RCA fino all'effetto del nuovo contratto, anche se stipulato con altra Compagnia.

Le coperture diverse dalla garanzia RCA sono effettive fino alle ore 24.00 della data di scadenza.

Tuttavia, quando la Compagnia invia una proposta di rinnovo ai sensi del seguente articolo 10, tutte le garanzie prestate con il presente contratto resteranno attive fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che il Contraente provveda entro e non oltre questo termine al pagamento del Premio della proposta di rinnovo.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indi-

cato in Polizza.

Se alla data indicata in Polizza il Contraente non ha pagato il Premio o la prima rata di Premio, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 della data di pagamento, in tal caso l'assicurazione avrà effetto:

1. per i **pagamenti a mezzo bonifico bancario:**
 - dalle ore 24.00 della data indicata come valuta fissa per il beneficiario;
 - dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato dato l'ordine irrevocabile di bonifico, qualora la data di valuta fissa per il beneficiario sia antecedente alla data in cui è stato dato l'ordine irrevocabile di bonifico;
2. per i **pagamenti a mezzo bollettino di conto corrente postale, quando previsti in base alla lettera B, punto 6 'Premi' della Nota Informativa, dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato eseguito il versamento;**
3. per i pagamenti effettuati presso i punti SisalPay di Sisal o LIS PAGA di Lottomatica Servizi, quelli effettuati tramite carta di credito o quelli che usufruiscono dei servizi di bonifico on-line forniti da MyBank, dalle 24.00 del giorno di pagamento.

In caso di frazionamento del Premio (quando previsto in base alla lettera B, punto 6 'Premi' della Nota Informativa), il mancato pagamento della seconda rata comporta la sospensione dell'assicurazione dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento della seconda rata sino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento dovuto viene effettuato. **Il pagamento oltre il 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento della seconda rata, non può in alcun caso produrre un effetto retroattivo della copertura.**

Art. 3 - Sostituzione di Polizza

Il Premio della nuova Polizza di sostituzione viene calcolato con la stessa tariffa della polizza sostituita.

Per ogni **variazione che comporti la sostituzione della Polizza** è previsto:

1. il pagamento di un corrispettivo di 15,00 Euro lordi a titolo di spese di sostituzione;
2. l'eventuale rimborso della parte di Premio non goduto della sola garanzia R.C. Auto (al netto di imposte e oneri parafiscali).

All'atto della sostituzione, le garanzie diverse dall'RC possono essere previste solo se già presenti nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova proprietà.

Art. 4 - Diritto di recesso - ripensamento

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, avvenuta con il pagamento del Premio salvo quanto previsto dall'art. 1, ha la facoltà di recedere dal contratto. In caso di recesso il Contraente è tenuto a restituire (presso la sede legale della Compagnia e a mezzo raccomandata A.R.) **il certificato di Assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde, unitamente a dichiarazione che attesti che in tale periodo non siano avvenuti Sinistri.** Alla ricezione di questa documentazione la Compagnia è tenuta a rimborsare il Premio pagato al netto di imposte e oneri parafiscali. Il modulo per il recesso può essere richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 848.580.612 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o scaricato sul sito internet www.zurichconnect.it nella sezione "Documenti". Qualora un Sinistro si sia effettivamente verificato, il diritto di recesso non è

applicabile. **Nel caso di dichiarazione non veritiera, la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spese sostenute.**

Art. 5 - Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio - aggravamento del rischio - variazione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al proprietario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla convenzione cui si è dichiarata. Qualora nel corso del contratto si verificino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve informare immediatamente la Compagnia. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898). Nei casi in cui sia applicabile l'articolo 144, 2° comma del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla norma citata.

Art. 6 - Variazione della residenza del contraente/proprietario

Il Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in leasing, il Locatario, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambio di residenza del Contraente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza. **In mancanza di comunicazione, si applica il disposto del precedente art. 5.**

Art. 7 - Esclusione

- L'Assicurazione non è operante durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- nelle aree aeroportuali;
- relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge.

Art. 8 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, e della Svizzera. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate. La Compagnia, a semplice richiesta dell'Assicurato, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni e entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. Per quanto riguarda la sola Sezione 5 - Tutela Legale, l'Assicurazione vale per i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati e eseguiti in tutti gli stati d'Europa. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di

Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso in cui trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni a terzi che si verificano fino alle ore 24.00 del 15° giorno dopo il giorno di scadenza della rata di Premio successiva all'emissione del contratto. **Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a distruggerla; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo.** Resta fermo quanto disposto ai precedenti art. 5, 6 e 7.

Art. 9 - Altre Assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistri, il Contraente o l'Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. **L'omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo.**

Art. 10 - Proposta di rinnovo del contratto

Prima della scadenza della Polizza, la Compagnia può proporre al Contraente il rinnovo del contratto avente pari durata, contenente le nuove condizioni di Polizza e di Premio. Il Premio della proposta di rinnovo sarà calcolato in base alle tariffe in vigore il giorno di decorrenza del contratto, e alle regole evolutive relative alla formula tariffaria del contratto in corso. Nel caso in cui nel contratto siano presenti garanzie a copertura di danni diretti al veicolo, la Compagnia provvederà all'adeguamento automatico del valore commerciale del veicolo stesso, calcolato sulla base delle quotazioni di "Quattroruote". Di conseguenza verrà adeguato il valore degli eventuali optional e/o accessori non di serie utilizzando la stessa percentuale di svalutazione considerata per l'autovettura assicurata. Il Premio sarà calcolato sulla base del nuovo valore commerciale dell'autovettura, applicando la tariffa in vigore il giorno di decorrenza del contratto e la relativa quotazione commerciale rilevata su "Quattroruote" il giorno di emissione della nuova proposta contrattuale. Il Contraente è libero di accettare o meno la proposta e di acquistare la nuova Polizza.

La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio.

Art. 11 - Trasferimento di proprietà del veicolo - risoluzione anticipata del contratto - conto vendita

Nel caso in cui il Contraente intenda richiedere la risoluzione anticipata del contratto con la restituzione del premio non goduto, è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia. Il modulo per la "Richiesta di storno della polizza" deve essere richiesto al call center al n° 848.580.612 dalle ore 8.30 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato o scaricato dal sito internet www.zurich-connect.it nella sezione "Documenti".

A. In caso di **trasferimento della proprietà del veicolo** il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, così da potersi adottare una delle soluzioni di seguito previste (non valide per contratti di durata inferiore ad un anno):

1. nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di Assicurazione, il Contraente è tenuto a **distruggere il certifica-**

to di assicurazione, il contrassegno e la carta verde e a fornire tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e contrassegno. Il Contraente resta tenuto al pagamento delle rate di premio successive fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario deve stipulare un nuovo contratto: la Compagnia pertanto non rilascerà l'Attestazione dello Stato del Rischio.

2. nel caso di alienazione del veicolo assicurato:

- qualora il Contraente chieda che la Polizza sia resa valida su altro veicolo di sua proprietà, **in sostituzione del precedente, con conseguente variazione di premio**, si procede al conguaglio del Premio dovuto. Il Contraente è tenuto a **distuggere il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde** in suo possesso.
- qualora il Contraente chieda la risoluzione anticipata della Polizza con rimborso del premio non goduto, il Contraente è tenuto a **distuggere il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde** in suo possesso e deve inviare alla Compagnia tramite fax o email la "Richiesta di storno della polizza" compilata in tutte le sue parti e firmata, unitamente ad una copia dell'atto di vendita. La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). **Il rimborso viene effettuato alla ricezione di tutta la documentazione sopra indicata e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio.**

Nei predetti casi, qualora la sostituzione con altro Veicolo non avvenga contestualmente alla cessione del Veicolo assicurato la Compagnia conserverà (a favore del proprietario del Veicolo venduto o alienato) la classe di merito maturata per 60 mesi a partire dalla data di registrazione di tale evento all'ACI o al PRA.

B. In caso di **demolizione o cessazione o esportazione definitiva del Veicolo**, il Contraente è tenuto a **distuggere il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde** in suo possesso e deve inviare alla Compagnia tramite fax o email la "Richiesta di storno della polizza" compilata in tutte le sue parti e firmata, unitamente ad una copia dell'attestazione del P.R.A., certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). **Il rimborso viene effettuato alla ricezione della documentazione indicata al primo comma e sarà calcolato dal momento della cessazione del Rischio.** Qualora il Contraente chieda che il contratto di assicurazione relativo al Veicolo demolito, cessato o esportato sia reso valido per un altro veicolo in sostituzione del precedente, la Compagnia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il Veicolo subentrante. La Compagnia conserverà (a favore del proprietario del Veicolo distrutto o demolito o esportato) la classe di merito maturata per 60 mesi a partire dalla data di registrazione di tale evento all'ACI o al PRA.

C. In caso di veicolo consegnato in **conto vendita**

1. qualora il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, **chieda che la Polizza sia resa valida su altro veicolo di sua proprietà**, in sostituzione del precedente, con conseguente variazione di Premio, **si procede al conguaglio del Premio stesso, purché non vi sia variazione nella figura del proprietario.** Il Contraente è tenuto a **distuggere il certificato di Assicurazione, il contrassegno**

e la Carta Verde in suo possesso. Qualora il veicolo consegnato in "conto vendita" non fosse venduto e il proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, **dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU 14 e alla classe di Compagnia maturata all'atto della consegna in conto vendita.**

2. qualora il Contraente **chieda la risoluzione anticipata della Polizza** con rimborso del Premio non goduto, il Contraente è tenuto a **distuggere il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde** in suo possesso e deve inviare alla Compagnia tramite fax o email la "Richiesta di storno della polizza" compilata in tutte le sue parti e firmata, **unitamente ad una copia di messa in conto vendita.** La Compagnia restituirà la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). **Il rimborso verrà effettuato alla ricezione di tutta la documentazione sopra indicata e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio.**

La Compagnia, nel caso in cui lo ritenesse necessario, si riserva la facoltà di chiedere al Contraente la restituzione mediante raccomandata del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde.

Art. 12 - Obbligo di distruzione dei documenti di Assicurazione

Se il Contraente non provvede, quando esplicitamente richiesto, alla distruzione dei documenti di Assicurazione (certificato di Assicurazione, contrassegno e Carta Verde), è tenuto al rimborso integrale degli importi pagati dalla Compagnia a terzi, quale risarcimento o indennizzo dei Sinistri causati, successivamente alla sostituzione del contratto del veicolo precedentemente assicurato.

Art. 13 - Furto totale del veicolo

In caso di furto totale del veicolo assicurato il Contraente deve informare la Compagnia fornendole copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata denuncia all'autorità stessa. La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la rata di Premio della garanzia R.C. Auto e delle eventuali garanzie ARD, ad esclusione della garanzia Furto (al netto di imposte e oneri parafiscali) relativo al periodo intercorrente tra la data di risoluzione contrattuale e la data di scadenza della rata di Premio pagata. Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza semestrale del certificato di Assicurazione (art. 1901 del Codice Civile), il Contraente è tenuto al pagamento del Premio della rata scaduta, fermo quanto stabilito al comma precedente.

Art. 14 - Sospensione del contratto e sua riattivazione

A. Sospensione: qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia. Il modulo per la "Richiesta di sospensione di polizza" può essere richiesto al call center al n° 848.580.612 dalle ore 8.30 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato o scaricato dal sito internet www.zurich-connect.it nella sezione "Documenti". La "Richiesta di sospensione di polizza" deve essere compilata dal Contraente, firmata ed inviata via fax o e-mail alla Compagnia.

La sospensione avrà effetto dalle 24.00 della data indicata nel modulo di sospensione, purché trasmesso

dal Contraente via fax o email entro la stessa data; nel caso in cui il contraente lo dovesse inviare in una data successiva a quella indicata nel modulo stesso, la sospensione avrà effetto dalle ore 24 del giorno d'invio. Entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto della sospensione il Contraente deve inviare in originale alla Compagnia il certificato di Assicurazione, il trassegno, la Carta Verde e l'eventuale Attestazione dello Stato del Rischio. In caso di mancata restituzione di tutta la documentazione il contratto verrà riattivato dal giorno successivo rispetto alla data di effetto della sospensione.

Qualora sia concesso in Polizza il frazionamento del Premio, la Compagnia rinuncia alla successiva rata. Se il contratto prevede un frazionamento semestrale e il Contraente abbia pagato la prima rata con carta di credito, al fine di evitare l'addebito della seconda rata, la richiesta di sospensione deve pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza della stessa. Contrariamente, la Compagnia, procederà all'addebito del Premio dovuto 10 giorni prima della scadenza della rata. In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 13. Decorso 12 mesi dalla sospensione, in assenza di una richiesta di riattivazione della garanzia esercitata dal Contraente, il contratto si estingue e il Premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia. La Compagnia rimborsa il Premio pagato e non goduto solamente in caso di vendita documentata, demolizione o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) avvenuti nel periodo di sospensione. È possibile sospendere il contratto una sola volta nell'arco di vita dello stesso. Di conseguenza non è ammessa la sospensione della Polizza di riattivazione. La Compagnia rilascia una regolare appendice di sospensione.

B. Riattivazione: la riattivazione del contratto, ferma la formula di personalizzazione e il proprietario assicurato, deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a 1/360 di anno per ogni giorno di sospensione. Il Premio di riattivazione verrà calcolato con la stessa tariffa della polizza sospesa, **maggiorato, per la sola garanzia R.C. Auto, di 20,33 Euro** (al netto di imposte e oneri parafiscali) quali spese di riattivazione. In caso di variazione del rischio, dall'importo così determinato, verrà detratta la rata del Premio pagato e non goduto della Polizza sospesa. **Il periodo di osservazione** rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa.

La riattivazione viene concessa sull'autovettura precedentemente assicurata o su un'auto di nuova proprietà e decorre dalle ore 24.00 della data di pagamento del Premio calcolato. Le garanzie diverse dall'RC sono prestate solo se già presenti nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova proprietà.

Art. 15 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve comunicare telefonicamente l'evento al numero 800.247.247 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria) e **darne avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché il nome e il domicilio di eventuali testimoni.** In caso di Sinistro in cui sono coinvolti anche terzi o loro beni (Sinistro RCA), la denuncia deve essere redatta secondo lo schema del modulo "Costatazione amichevole d'incidente Denuncia di Sinistro", approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo blu). Se il Sinistro è avvenuto nel

territorio della Repubblica tra due veicoli a motore, identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, e se dallo stesso sono derivati danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai rispettivi conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili, il danneggiato (proprietario o conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del Sinistro) dovrà rivolgersi direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito. In detto caso, l'Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia tramite fax al numero 848.588.548 o tramite email all'indirizzo documenti@zurich-connect.it, le seguenti informazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:

- 1) la data ed il luogo dell'incidente;
- 2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
- 3) le targhe dei veicoli;
- 4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
- 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'incidente;
- 6) le generalità di eventuali testimoni;
- 7) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
- 8) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del e nel Codice delle Assicurazioni l'Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17).

Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, all'interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danno per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazioni, negli artt 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.

Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia provvederà alla formulazione dell'offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti.

Nei casi di furto o rapina, dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. **Se il furto o la rapina è avvenuto all'estero,** la denuncia dovrà essere presentata anche all'Autorità Italiana. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. **A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di Sinistro o nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, per il pregiudizio subito, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme**

e spese che ha dovuto pagare per il risarcimento del terzo danneggiato.

Art. 16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 17 - Foro competente e rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Art. 18 - Modalità di rimborso

Nel caso in cui al Compagnia debba effettuare un rimborso, questo avverrà tramite bonifico bancario o assegno di trattenuta.

Art. 19 - Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

L'Assicurato che intenda cedere all'autoriparatore il proprio credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all'Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 848.588.548 o email all'indirizzo documenti@zurich-connect.it.

In caso di mancato riscontro da parte dell'Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell'Assicurato che vanti un credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l'Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l'Assicuratore sulla quantificazione dell'indennizzo del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti dell'autoriparatore.

Condizioni valide solo per le sezioni

Furto e Incendio (Sezione 2),
Cristalli (Sezione 3), Kasko (Sezione 4)

Art. 21 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività
- determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave (qual è ad

esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, salvo quanto previsto alle singole sezioni

- derivanti da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara nonché dalla guida fuoristrada.
- avvenuti (salvo specifica pattuizione) in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario.
- conseguenti ad appropriazione indebita.

Art. 22 - Riparazioni / sostituzione in

natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro. La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni, a regola d'arte, occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà del veicolo danneggiato, corrispondendone il valore. In tale caso la Compagnia deve darne immediata comunicazione al Contraente/Assicurato entro il termine di cui al 1° comma ovvero anche successivamente detto termine, sempre che gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio. Nel caso di Furto totale, il suddetto termine decorre dalla data in cui il Contraente/Assicurato ha comunicato il ritrovamento del veicolo.

Art. 23 - Degrado d'uso

Si definisce **degrado d'uso** il rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100. In eccezione a quanto sopra il degrado d'uso verrà stabilito secondo le seguenti tabelle basate sull'età del veicolo assicurato:

Età del veicolo	Percentuale di deprezzamento
oltre 6 mesi	5%
oltre 1 anno	10%
oltre 2 anni	20%
oltre 3 anni	30%
oltre 4 anni	40%
oltre 5 anni	50%

Per la valutazione dei danni agli pneumatici si terrà conto dell'effettivo consumo del battistrada rispetto al nuovo.

Art. 24 - Valore a nuovo

La liquidazione del danno totale verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del degrado d'uso, ove il Sinistro si sia verificato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione. Per i danni parziali non sarà applicato il degrado d'uso per 12 mesi dalla data di

prima immatricolazione limitatamente alla sola carrozzeria, esclusi pertanto il motore e le sue parti, organi e impianti elettrici o elettronici, la batteria, i pneumatici, nonché tutte le parti meccaniche soggette ad usura.

Art. 25 - Forma di Assicurazione

- **Valore Totale** - L'Assicurazione viene prestata a **valore totale**, forma di Assicurazione che prevede la **copertura per il valore commerciale del veicolo** (nel solo caso di veicolo di prima immatricolazione questo valore corrisponde al prezzo di listino). **Questa forma di Assicurazione comporta l'applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.** Tale regola non sarà comunque applicata nel caso di contratto di rinnovo per il quale la Compagnia ha determinato il nuovo valore sulla base della quotazione di "Quattroruote" **sempre che al momento della stipula del primo contratto sia stato assicurato l'effettivo valore commerciale dell'auto-veicolo.** Relativamente alla garanzia Furto, questa forma può essere prestata alle seguenti condizioni:

A1: senza l'applicazione dello scoperto; comprese le apparecchiature autoradio/CD/video, purché stabilmente fissate sul veicolo.

A2: con applicazione dello scoperto (art. 29) comprese le apparecchiature autoradio/CD/video, purché stabilmente fissate sul veicolo.

- **Primo Rischio Assoluto** - L'Assicurazione viene prestata a Primo Rischio Assoluto, forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo di massimo Indennizzo con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

Questa forma di Assicurazione esclude l'applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 26 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di **perdita totale del veicolo**, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale, rilevato dal mensile "Quattroruote Professional", che il veicolo aveva al momento del Sinistro al netto del valore di quanto residua dopo il Sinistro stesso. Pertanto **in caso di liquidazione del valore commerciale del veicolo il proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del veicolo danneggiato e a prestarsi per tutte le formalità necessarie per la vendita dello stesso ad un soggetto indicato dalla Compagnia.** A richiesta dell'Impresa, inoltre, dovrà essere prodotto il certificato di proprietà con annotata la radiazione al PRA del mezzo. In caso di **danno parziale**, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. **Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni al netto del degrado d'uso (art. 23), quando applicabile.** L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro e di quanto residua dopo il Sinistro stesso. Non si tiene in ogni caso conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, né delle spese per modificazione, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del Sinistro la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato

la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Art. 27 - Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistro, **mediante accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente.** I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è inappellabile e impegna le parti, anche se chi dissente non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito. Le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.** I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 28 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro mediante bonifico bancario.

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento da parte della Compagnia dei seguenti documenti:

- Copia della denuncia di furto presentata all'Autorità (con traduzione se in lingua straniera)
- Originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso
- Originale della carta di circolazione (se non è stata sottratta con il veicolo)
- Originale del certificato cronologico
- Copia della carta di circolazione estera (solo se il veicolo è stato precedentemente immatricolato all'estero)
- Copia della fattura di acquisto
- Originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo)
- Piano di ammortamento (solo se il veicolo è locato in leasing)
- Kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del veicolo.
- procura notarile in favore di Zuritel SpA
- codice IBAN del proprietario del mezzo assicurato per eseguire il bonifico.

La Compagnia ha la facoltà di richiedere anche:

- il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciata dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il reato di cui all'art. 642 c.p.;
- La Società è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. La Società è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. L'autorizzazione data alla Società, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. In caso di Incendio, Eventi Naturali ed Atti di danneggiamento volontario l'indennizzo è subordinato al ricevimento, da parte della Compagnia, di copia della denuncia inoltrata all'Autorità competente e, se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco. La Compagnia, su richiesta del danneggiato, può corrispondere direttamente all'officina il costo della riparazione.

Art. 29 - Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all'Assicurato l'**indennizzo** con deduzione della percentuale di **scoperto** e relativo minimo indicato in Polizza, ove previsto.

Sezione 1

Responsabilità Civile verso Terzi

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che per capitale, interessi e spese siano dovuti a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo. Ad estensione della garanzia, sono coperti i danni involontariamente cagionati a terzi dall'eventuale gancio di traino del veicolo assicurato, purché l'installazione sia stata effettuata in osservanza delle disposizioni in vigore ed in conformità alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione. L'Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, a qualunque titolo sia effettuato il trasporto. **Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e dalle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara nonché ad altre manifestazioni previste dall'art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private.**

Art. 1.2 - Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto

Ai sensi dell'art.129, del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni private, il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto 1, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto il Contraente provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. nel caso il Contraente sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2;
4. per i veicoli adibiti a scuola guida è prevista la copertura della responsabilità dell'istruttore. Sono invece considerati terzi l'esaminatore, l'allievo anche quando è alla guida e l'istruttore durante l'esame dell'allievo stesso.

Art. 1.3 - Esclusioni e rivalsa

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma

Art. 30 - Diritto di rivalsa

In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia è surrogata, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

delle disposizioni in vigore

- nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato)
- in caso di dolo del conducente
- se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 1.4 - Sostituzione della Polizza, del certificato e del contrassegno

In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione della Polizza, nel calcolo del Premio relativo alla Polizza sostitutiva verrà effettuato l'eventuale conguaglio rispetto al Premio pagato e non goduto nella Polizza sostituita. Qualora si debba procedere alla **sostituzione del certificato e/o contrassegno**, la Compagnia provvederà ad inviarli al Contraente contestualmente al pagamento dell'eventuale conguaglio; il Contraente è obbligato a distruggere il certificato, il contrassegno e la Carta Verde della Polizza sostituita. La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe l'evoluzione della classe di merito, purché non vi sia stata variazione nella persona del proprietario o locatario in caso di leasing. Per il rilascio di duplicati si provvederà ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

Art. 1.5 - Gestione delle vertenze

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale

delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 1.6 - Prestazioni aggiuntive (sempre operanti)

La Compagnia assicura i rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria indicati nelle seguenti Prestazioni aggiuntive. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato **fino alla concorrenza dei massimali di seguito indicati**, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi.

Responsabilità civile dei trasportati

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, **esclusi i danni al conducente e al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.**

Responsabilità civile per fatto di figli minori

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, dalla circolazione, **purché avvenuta all'insaputa dello stesso**, del veicolo identificato in Polizza per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell'art. 2048, 1° comma, Codice Civile. **Tale garanzia opera entro i limiti del massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.**

Ricorso dei terzi

La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio. **La Compagnia risponde fino alla concorrenza di 150.000,00 Euro dei danni diretti e materiali cagionati dal Sinistro a persone, animali e cose di terzi che non siano compresi tra le persone enumerate all'art. 129 2° comma del D. Lgs. 209/2005.**

Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente.

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente, del proprietario del veicolo e del conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da Incendio, da Furto o da smarrimento. La copertura è estesa anche ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **sino alla concorrenza del 10% del massimale sopra indicato. Sono comunque esclusi: a) i danni da inquinamento e contaminazione b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato/Contraente c) i danni contemplati dall'Assicurazione obbligatoria.**

Art. 1.7 - Condizioni aggiuntive valide per "veicoli a motore"

La Compagnia assicura i rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria indicati nelle seguenti Condizioni

Aggiuntive. **In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita da questi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive che seguono:**

1. Carico e scarico - La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.**

2. Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste all'art. 1.3 delle condizioni specifiche relative alla Sezione 1

a) La Compagnia, a parziale deroga dell'art. 1.3 della Sezione 1, rinuncia al diritto di **rivalsa** nei confronti del proprietario o locatario **(quando lo stesso non è conducente)**, del veicolo indicato in Polizza, adibito a servizio privato o ad uso promiscuo:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione.

Qualora proprietario o locatario fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Compagnia conserva il diritto all'azione di rivalsa nei termini di cui all'art. 1.3 della Sezione 1.

b) La Compagnia inoltre rinuncia, qualunque sia il tipo di veicolo indicato in Polizza, al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario (leasing) del mezzo assicurato, quando il conducente alla guida dello stesso risulti in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; **mentre, nei confronti del conducente medesimo (anche quando si identifichi con il proprietario o locatario) limiterà la rivalsa ad un importo pari al Sinistro, con il massimo di 2.500 Euro.**

3. Neo patentati - Patente non rinnovata

La Compagnia rinuncia, in caso di incidente stradale, all'azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, **a condizione che: 1) la patente venga successivamente rilasciata 2) la data di superamento dell'esame sia anteriore al Sinistro 3) la guida sia conforme alle prescrizioni del documento che sarà rilasciato 4) non penda, al momento del Sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente.**

Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta, **a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro.**

Art. 1.8 - Determinazione della classe di conversione universale CU

Nel caso di Polizze nuove **da stipulare in forma Bonus/Malus** relative a veicoli assicurati in precedenza con un'altra Compagnia e per le quali non è specificata nell'attestazione del rischio la **classe CU**, così come nei casi di veicoli

precedentemente assicurati all'estero, si procederà alla determinazione della classe CU secondo le regole seguenti: a) viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del **numero di annualità, nell'ultimo quinquennio** ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso **senza Sinistri pagati**, anche a titolo parziale, **con responsabilità principale** secondo la **Tabella A**.

Tabella A

Anni senza Sinistri	Classi di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali

Tabella B.1

Classe "CU" di assegnazione	CLASSE DI COMPAGNIA ASSEGNATA PER AUTOCARRI CONTO PROPRIO O CONTO TERZI CON PESO A PIENO CARICO FINO A 3.500 Kg	
	Nessun Sinistro nei 5 anni più anno corrente	1 o più Sinistri nei 5 anni più anno corrente
01	01	01
02	02	02
03	03	03
04	04	04
05	05	05
06	06	06
07	07	07
08	08	08
09	09	09
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18

Art. 1.10 - Bonus/Malus

La presente Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nei **periodi di osservazione** definiti al comma seguente e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla 1 alla 18 classe, come da tabella delle regole evolutive della classe di "Conversione Universale".

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva

la tabella della Sinistrosità pregressa, di cui all'attestato di rischio, riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile). b) **si prendono in considerazione tutti gli eventuali Sinistri pagati**, anche a titolo parziale, **con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio** (compresa l'annualità in corso); **per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi** giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

Art. 1.9 - Determinazione della classe di merito di Compagnia

La classe di merito di Compagnia, per le Polizze nuove, sarà così determinata: a) in caso di prima immatricolazione del veicolo, prima Assicurazione dopo voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto, si applicherà la **classe di merito 14**; b) in caso di veicolo precedentemente assicurato presso altra Compagnia con regolare attestazione di rischio o precedentemente assicurato all'estero con regolare dichiarazione rilasciata dall'Assicuratore estero, si applicherà la **Tabella B.1**

copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'Assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. All'atto della stipula del contratto, la classe di merito viene assegnata in base alla situazione del veicolo risultante dagli elementi indicati nella **Tabella C**.

Tabella C

Situazione veicolo	Classe di conversione Universale "cu" di assegnazione	Documentazione Necessaria
Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura o a seguito di cessione del contratto	14	Carta o certificato di circolazione e certificato di proprietà (o foglio complementare) ovvero appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita
Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura - comma 4-bis dell'art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005.	Classe CU risultante dall'attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di Assicurazione e relativo al veicolo della medesima tipologia già Assicurato.	- Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche) del veicolo della medesima tipologia. - Eventuale "Stato di famiglia"
Già Assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia, con attestato di rischio riferito a contratto scaduto da non più di 12 mesi.	Classe "CU" risultante dall'attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di Assicurazione.	Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche).
Già Assicurato in forma Bonus/Malus ma con contratto scaduto da oltre 12 mesi (entro 60 mesi).	Classe "CU" risultante dall'attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di Assicurazione.	- Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche); - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto
Già Assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o con forma tariffaria a franchigia, ma con contratto scaduto da oltre 60 mesi.	14	- Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche); - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l'attestato non sia stato già impiegato per l'Assicurazione di un veicolo acquistato dall'Assicurato in sostituzione del precedente.
Veicolo rubato da non oltre 60 mesi, Assicurato in forma Bonus/Malus; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione.	Classe CU risultante dall'attestato di rischio relativo alla precedente Assicurazione.	- Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche.) - Copia della denuncia di furto rilasciata dalla Autorità competente. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l'attestato non sia stato già impiegato per l'Assicurazione di un veicolo acquistato dall'Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto.
Veicolo rubato da non oltre 60 mesi, Assicurato in forma tariffaria a franchigia fissa e assoluta; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione.	Classe CU calcolata in base a quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali, art. 1.8 Determinazione della classe di Conversione Universale CU.	- Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche.) - Copia della denuncia di furto rilasciata dalla Autorità competente. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l'attestato non sia stato già impiegato per l'Assicurazione di un veicolo acquistato dall'Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto.
Veicolo oggetto di demolizione, o cessazione definitiva della circolazione da non oltre 60 mesi, Assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione.	Classe CU risultante dall'attestato di rischio relativo alla precedente Assicurazione.	- Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modificazioni e integrazioni). - Copia della documentazione comprovante la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l'attestato non sia stato già impiegato per l'Assicurazione di un veicolo acquistato dall'Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto.

Situazione veicolo	Classe di conversione Universale "cu" di assegnazione	Documentazione Necessaria
Veicolo oggetto di sospensione senza riattivazione da non oltre 60 mesi, Assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione.	Classe CU risultante dall'attestato di rischio relativo alla precedente Assicurazione.	- Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modificazioni e integrazioni). - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di sospensione del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che l'attestato non sia stato già impiegato per l'Assicurazione di un veicolo acquistato dall'Assicurato in sostituzione del precedente.
Già Assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia, con contratto temporaneo scaduto da non più di 12 mesi.	Classe di merito risultante dal precedente contratto temporaneo, in assenza verrà assegnata la classe 14.	- Copia del contratto temporaneo. - Se il contratto è scaduto da più di tre mesi ma meno di un anno, occorre anche la dichiarazione (ai sensi Artt. 1892 e 1893 del C.C.) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea.
Già Assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia o con forma tariffaria a Franchigia, con contratto temporaneo scaduto da oltre 12 mesi.	14	- Copia del contratto temporaneo - Dichiarazione (ai sensi Artt. 1892 e 1893 del C.C.) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea.
Già Assicurato in altra forma tariffaria (Franchigia fissa e assoluta).	Classe CU calcolata in base a quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali, art. 1.8 Determinazione della classe di Conversione Universale CU.	- Attestazione dello Stato del Rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di Assicurazione. - Se il contratto è scaduto da più di 12 mesi, ma meno di 60 mesi occorre anche la dichiarazione firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto (ai sensi Artt. 1892 e 1893 del C.C.).
Assicurato all'estero	14 oppure con classe calcolata in base a quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali, art. 1.8 Determinazione della classe di Conversione Universale CU.	Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera dalla quale risulti il precedente periodo di Assicurazione (senza interruzione di garanzia) e il numero dei Sinistri RCA eventualmente accaduti e riferiti allo stesso periodo.
Veicolo già Assicurato on un'altra Compagnia di Assicurazione cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa.	Classe di pertinenza come risulta dalla documentazione presentata.	- Fotocopia della raccomandata di richiesta di attestazione inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore - Dichiarazione del Contraente degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o la classe di assegnazione, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale (art. 1892 e 1893 c.c.).
Manca di attestazione o documentazione specifica o casi non espressamente indicati.	18	Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 6 mesi successivi (con conteggio della eventuale differenza di Premio che sarà rimborsata dalla Compagnia).

Art. 1.11 - Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia rilascerà al Contraente o, se persona diversa, al proprietario o all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria, **l'Attestazione dello Stato del Rischio** di cui

all'art. 134 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 e successive modifiche da cui risulteranno tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti. L'Attestazione dello Stato del Rischio viene inviato al Contraente, così come disposto dall'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso

del periodo di osservazione, la Compagnia rilascerà un'attestazione che riporti la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Malus, l'attestazione rilasciata

dalla Compagnia conterrà anche la classe di Conversione Universale CU determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui "Allegato 2" del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, come da seguente **Tabella n. 1**.

Tabella n.1 - Regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU)

Classe "CU"	Classe di collocazione in base ai Sinistri				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

L'assegnazione della classe di Bonus/Malus di Compagnia, avverrà con le modalità previste dalla **Tabella n. 2** o la **Tabella n.3**.

Tabella n.2 - Regole evolutive della classe di Compagnia valida per AUTOCARRI CONTO PROPRIO O CONTO TERZI CON PESO A PIENO CARICO FINO A 3.500 Kg

Classe di merito di compagnia	Classe di collocazione in base ai Sinistri "osservati"							
	0 Sinistri		1 Sinistro		2 Sinistri		3 Sinistri	
	Classe "BM"		Classe "BM"		Classe "BM"		Classe "BM"	
1	1A		3		6		9	
2	1		4		7		10	
3	2		5		8		11	
4	3		6		9		12	
5	4		7		10		13	
6	5		8		11		14	
7	6		9		12		15	
8	7		10		13		16	
9	8		11		14		17	
10	9		12		15		18	
11	10		13		16		18	
12	11		14		17		18	
13	12		15		18		18	
14	13		16		18		18	
15	14		17		18		18	
16	15		18		18		18	
17	16		18		18		18	
18	17		18		18		18	

Il Contraente ha la facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive del Malus provvedendo a rimborsare all'Impresa, all'atto della scadenza del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa. **Tale facoltà non è applicabile se, al momento del Sinistro, il conducente non è compreso tra quelli autorizzati alla guida nella formula prescelta.** La Compagnia non rilascerà l'attestazione nei seguenti casi:

- sospensione del contratto
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale a condizione che il periodo d'osservazione non sia stato concluso
- cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato a condizione che il periodo d'osservazione non sia stato concluso. Per il rilascio di duplicati si provvederà ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

Art. 1.12- Formule di guida della garanzia R.C. Auto

a) LIBERA - Il veicolo identificato in Polizza può essere guidato da chiunque, nel rispetto della Legge.

b) ESCLUSIVA (qualora concessa) - Il veicolo identificato in Polizza può essere guidato esclusivamente dal **Soggetto abilitato alla Guida, così come censito nel Contratto. In particolare, in caso il Contraente sia una Persona Fisica, il Soggetto abilitato alla Guida sarà il Contraente stesso che sia anche proprietario del veicolo e con età uguale o superiore ai 30 anni.** Nel caso in cui il Contraente sia una Persona Giuridica, **che sia anche proprietario del veicolo**, il Soggetto abilitato alla Guida, laddove identificato, dovrà avere età pari o superiore ai 30 anni. Se al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente diverso da quello dichiarato, la Compagnia eserciterà il proprio **diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni Sinistro a titolo di franchigia.** In questo caso non è data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di Premio e di fruire della riduzione di Premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive previste alla tabella e di cui all'art.1.9, offrendo alla Compagnia il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione. La Compagnia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. La Compagnia rinuncia alla rivalsa, di cui ai suindicati punti b) e c), nei seguenti casi:

- in caso di Sinistro causato da un guidatore addetto o preposto alla custodia o riparazione del veicolo
- in caso di Sinistro avvenuto successivamente al furto del veicolo, a condizione che il fatto sia stato regolarmente denunciato alle autorità competenti
- durante l'utilizzo del veicolo in caso di stato di necessità, a condizione che tale stato sia adeguatamente documentato.

Le Formule di guida possono essere modificate in corso d'anno solamente nei seguenti casi con conseguente variazione di Premio:

- inserimento di nuovi conducenti di età inferiore ai 30 anni per passaggio da guida esclusiva a guida libera
- variazione dell'anagrafica del Soggetto abilitato alla Guida, nel caso in cui il Contraente e proprietario siano una Persona Giuridica, per il mantenimento della guida esclusiva
- inserimento di nuovi conducenti di età superiore ai 30 anni con passaggio da guida libera a guida esclusiva

Art. 1.13- Furto totale del veicolo

In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente potrà beneficiare della classe di merito maturata su tale veicolo, per assicurare un altro veicolo di sua proprietà, **a condizione che l'emissione del nuovo contratto avvenga entro 60 mesi e che non vi sia variazione nella figura del proprietario dei veicoli.** Il Contraente è tenuto a consegnare all'Assicuratore tutta la documentazione specificata nell'art. 28 "Pagamento dell'indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione (pag. 15). Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e il Contraente si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, a partire dalla scadenza dell'ultimo periodo per il quale è stato pagato il Premio, a partire dalle 24.00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata alle Autorità, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU 14 e alla classe di Compagnia maturata alla data del furto.

Art. 1.14- Riclassificazioni

A) Mancato invio o invio di documenti non conformi Qualora il Contraente non invii alla Compagnia la documentazione richiesta anche successivamente (come ad esempio la copia del certificato di proprietà e/o del libretto di circolazione riportante l'avvenuto passaggio di proprietà che viene richiesto successivamente alla documentazione temporanea presentata alla Compagnia in attesa della registrazione del passaggio di proprietà) oppure ci sia difformità tra le informazioni indicate nel preventivo e quelle risultanti dalle banche dati istituzionali, la Compagnia provvederà a comunicare i termini di riclassificazione della Polizza. Il Contraente è tenuto al pagamento dell'eventuale differenza di Premio; in difetto la Compagnia **eserciterà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, proporzionalmente alla differenza di Premio non acquisito, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati conseguentemente a Sinistri causati dal veicolo assicurato.** Alla scadenza del contratto, la Compagnia rilascerà l'Attestazione dello Stato del Rischio, con l'indicazione della corretta classe di merito.

B) A seguito di Sinistro

1. Sinistro senza seguito - La Compagnia, nel caso in cui un Sinistro che abbia dato luogo a conseguente evoluzione del Malus, venga successivamente eliminato perché non si è riscontrata alcuna responsabilità del Contraente, contestualmente invierà al domicilio del Contraente l'attestazione del rischio aggiornata e rettificata, considerando il Sinistro come "senza seguito"; la Compagnia allo stesso tempo dispone il rimborso del maggior Premio percepito.

2. Riapertura di un Sinistro - Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e i suoi sviluppi abbiano dato luogo a conseguente evoluzione del Malus, si procederà, **all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del Premio.**

Art. 1.15 - Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati

La Compagnia garantisce un servizio di consulenza al danneggiato al fine di fornire ogni assistenza informativa e tecnica per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, anche attraverso un adeguato supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento e nell'interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità.

Sezione 2

Furto e Incendio (garanzia attiva solo se acquistata)

Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga, **nei limiti e alle condizioni che seguono**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional, **il cui valore deve essere compreso nei "valori assicurati", stabilmente fissati sul veicolo**, contro i rischi:

- **furto** (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso
- **incendio**, esplosione e scoppio e azione del fulmine. Sono compresi in garanzia gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se "non di serie" - sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella "Optional e Accessori non di Serie" prevista in Polizza. **In caso di Sinistro il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro.**

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.

La sola copertura "Furto" prevede le seguenti percentuali di Scoperto: Scoperto del 10% con Minimo di Scoperto pari a 250,00 Euro e Scoperto del 15% con Minimo di Scoperto pari a 500,00 Euro.

Art. 2.2 - Recuperi successivi al furto totale

Quando l'assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'indennizzo, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'articolo 24;
- dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato potrà optare se:
 - a) procedere alla vendita del veicolo tramite la Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Il proprietario del veicolo inoltre, ove non fosse stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la Compagnia si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
 - b) rientrare in possesso del veicolo restituendo alla Compagnia l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente

il danno risarcibile determinato come indicato al precedente articolo 24).

Art. 2.3 - Esclusioni

Ferme le esclusioni nelle "Condizioni Generali di Assicurazione" l'Assicurazione non comprende altresì i danni causati o derivati da:

- semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
- furto di radiotelefoni o telefoni satellitari anche stabilmente fissati sul veicolo
- furto totale o parziale del veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del C.d.S.
- furto di parti di ricambio se non avvenuti congiuntamente al furto del veicolo stesso
- furto di animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, anche in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato
- furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso
- furto totale o parziale del veicolo agevolato dall'utilizzo delle chiavi di accensione

Art. 2.4 - Estensioni Furto e Incendio (sempre operanti)

Incendio da tumulti popolari

L'Assicurazione vale in caso di danni da incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. **In caso di Sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Auto-rità. Circolazione abusiva** L'Assicurazione vale anche per i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina **purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate**

La Compagnia indennizza l'Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia furto, dei danni subiti dal veicolo identificato in Polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

Caduta "corpi orbitanti"

Sono indennizzabili i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali o loro parti, esclusi ordigni esplosivi. **La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei "valori assicurati" per la garanzia Furto e Incendio, con il massimo del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.**

Sezione 3

Cristalli (garanzia attiva solo se acquistata)

Art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia, **nei limiti e alle condizioni sotto riportate**, indennizza i danni elencati di seguito.

A) Cristalli

Oggetto dell'Assicurazione

Sono indennizzabili i danni di rottura e scheggiatura di

cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo **dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi**. Per ogni Sinistro, e indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, la garanzia è prestata: con il massimo di 750,00 Euro con applicazione di una franchigia fissa di 100,00 Euro. La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l'Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio fornito da Carglass o Doctorglass. In tal caso, il massimale è aumentato a 900,00 Euro.

Esclusioni:

Sono esclusi i danni:

- **conseguenti a furto o rapina consumati o tentati**
- **connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli**
- **elencati nell'art. 21 delle Condizioni di Assicurazione**
- **conseguenti ad eventi speciali, così come definiti alla Sezione 5 delle presenti condizioni, o ricondu-**

cibili alla garanzia kasko.

- **se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione.**

Servizio "Carglass"

L'Assicurato che intenda avvalersi del servizio Carglass dovrà:

- chiamare il Numero Verde 800-360036 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio
- esibire l'originale della scheda di Polizza
- non anticipare danaro entro il limite massimo di risarcimento di 900,00 Euro.

Servizio "Doctorglass"

L'Assicurato che intenda avvalersi del servizio Doctorglass dovrà:

- chiamare il Numero Verde 800-101010 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio
- esibire l'originale della scheda di Polizza
- non anticipare danaro entro il limite massimo di risarcimento di 900,00 Euro.

Sezione 4

Kasko (garanzia attiva solo acquistata)

Art. 4.1 - Oggetto

La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi:

- i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional,
- gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se "non di serie" - sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella "Optional e Accessori non di Serie" prevista in Polizza. **In caso di Sinistro il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello.**

Limitatamente ai Sinistri rientranti nell'ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell'Assicurato, l'indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall'Assicurato e quanto risarcito nell'ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Sinistri non rientranti nell'ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall'Assicurato fino all'ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito.

È possibile prevedere la garanzia "Kasko completa" solamente se già presente nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova proprietà. **In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l'osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documenta-**

zione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell'indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia "Kasko" La garanzia "Kasko" prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro.

Art. 4.2 - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni di Assicurazione, la garanzia non è operante:

- **se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto regolato dalla Condizione Aggiuntiva 1.7 (Sezione 1 - pag. 14)**
- **per i danni al veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del C.d.S.**
- **per i danni al veicolo nel caso in cui alla guida dello stesso ci sia un conducente diverso da quello dichiarato in contratto, come regolato dall'Art. 1.12 - Forme di guida della garanzia R.C. Auto (Sezione 1 - pag. 18)**
- **per i danni subiti dal veicolo qualora non sia abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada.**
- **per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico**
- **per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada"**
- **per i danni conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non determinato da uno degli eventi previsti all'"Oggetto dell'Assicurazione"**
- **per i danni alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti all'oggetto dell'Assicurazione**
- **avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di**

sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30/04/92 n.° 285 e successive modifiche.

Art. 4.3 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia, nei confronti del conducente debita-

mente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Art. 4.4 - Colpa grave

L'Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il veicolo identificato in Polizza.

Sezione 5

Tutela Legale (garanzia attiva solo se acquistata)

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA, Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023, sito internet: www.das.it, in seguito detta D.A.S.

Zuritel S.p.A. ha la facoltà, previa informativa al Contraente, di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestione dei sinistri di Tutela Legale.

Art. 5.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia, nei limiti del massimale di 15.000,00 Euro e delle condizioni previsti in Polizza, assicura il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di Sinistro rientrante nella garanzia Tutela Legale. Sono coperte le spese:

- di assistenza stragiudiziale
- per l'intervento di un legale
- per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.)
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte
- di giustizia
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza
- conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri
- di indagini per la ricerca di prove a difesa
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri. **La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali, che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.**

Art. 5.2 - Forme di garanzia

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, **a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato:** a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, **adottato in conseguenza diretta e esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;** d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi. e) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, **per le quali il valore in lite sia**

superiore a 250,00 Euro.

f) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, **purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato.** In tali ipotesi, la Compagnia provvederà all'anticipo delle spese, **nel limite della somma di 2.000, in attesa della definizione del giudizio.** Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, **la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale;**

g) debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale:

- quando l'applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, **purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;**
- ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull'attribuzione di responsabilità, **la garanzia sarà operante, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso, con il limite di una (1) denuncia per ciascun anno assicurativo e purché l'importo della sanzione sia superiore a € 100.**

Ad integrazione di quanto sopra, la Società garantisce i seguenti servizi, nell'ambito delle materie previste dalla presente copertura: **ConsulDAS** telefonica con il Numero Verde **800.34.55.43**. L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 13.00 il venerdì) per ottenere

- consulenza legale, al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti
- informazione sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalla Polizza (ter per la denuncia dei Sinistri o per l'utilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.)
- consultazione preventiva e assistenza: nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure

in un procedimento civile e/o penale, previa richiesta alla Società, tramite il Numero Verde 800.849.090.

Per le coperture elencate in questo articolo, le garanzie riguardano i Sinistri che insorgono e debbono essere processualmente trattati e eseguiti:

- In tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale
- In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattuale.

Art 5.3 - Persone assicurate

- nel caso di danni extracontrattuali e procedimenti penali: il proprietario, il conducente e i trasportati del veicolo;
- nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattuale: il proprietario del veicolo

Art. 5.4 - Esclusioni

La garanzia non vale:

- per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo
- per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dall'Art. 5.2 lettera g)
- se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante
- se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt 186 e 187 C.d.S., o se è imputato di fuga o omissione di soccorso (art. 189 C.d.S.), o di un diverso reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso. Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga o omissione di soccorso, D.A.S. rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa
- se il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A.
- se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.

Art. 5.5 - Insorgenza del Sinistro

La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24,00 del giorno di stipulazione della Polizza. Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:

- dalle ore 24,00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di vertenze contrattuali. Il Sinistro è unico a tutti

gli effetti, in presenza di

- vertenze, promesse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

Art. 5.6 - Denuncia di Sinistro e scelta del legale

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne immediata comunicazione a D.A.S., chiamando il seguente Numero Verde **800.04.01.01** (attivo dalle 8,30 alle 19,30 da lunedì al sabato) e **trasmettendo tutti gli atti o documenti di cui al successivo art. 5.7**. Subordinatamente, può presentare denuncia direttamente alla Compagnia. **Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il Sinistro viene denunciato oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952, 2° comma del Codice Civile.** L'Assicurato dovrà immediatamente, e comunque entro il termine utile per la difesa, far pervenire a D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficio Giudiziario. Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l'Assicurato può indicare un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazioni di attività. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto d'interessi con D.A.S. o con la Compagnia.

Art. 5.7 - Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

L'Assicurato è tenuto a fornire a D.A.S. tutti gli atti e documenti che la stessa richieda, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

Art. 5.8 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia di Sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Nel caso ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale**, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 7.6. **Le garanzie sono operanti esclusivamente per i Sinistri per i quali gli incarichi, a legali e/o periti, siano stati preventivamente concordati con D.A.S. per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.** Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; **in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica.** Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. **L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due**

tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 5.9 - Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di

arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto. Le parti anziché ricorrere all'arbitrato di cui sopra, hanno la facoltà di adire l'autorità giudiziaria competente.

Art. 5.10 - Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato per spese, competenze e onorari in ambito giudiziale e stragiudiziale.

Sezione 6

Assistenza (garanzia attiva solo se acquistata)

Premessa

La Compagnia per l'erogazione delle prestazioni e la liquidazione dei Sinistri relativi alla garanzia ASSISTENZA si avvale di Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Milano Piazza Trento, 8.

Numero verde dall'Italia 800-069478

Oppure

Numero a pagamento dall'estero +39 (02) 58286.446

Zuritel S.p.A. ha la facoltà, previa informativa al Contraente, di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestione dei sinistri della garanzia Assistenza.

Condizioni Generali Assistenza

Art 6.1 - Oggetto della garanzia

In forza di una specifica convenzione stipulata tra la Compagnia e **Europ Assistance Italia S.p.A.**, in caso di Sinistro sono garantite all'Assicurato le prestazioni dei Servizi di Assistenza indicati nelle sezioni successive. **In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa che provvede all'erogazione delle prestazioni.**

Art 6.2 - Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, chiamando il Numero Verde 800-069487 oppure dall'estero il Numero a pagamento della Sede di Milano +39 (02) 58286.446.

In alternativa, non potendo telefonare, potrà inviare un fax al numero

+ 39 (02) 58477.201

o un telegramma a:

Europ Assistance Italia S.p.A.

Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione i seguenti dati:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita;

2. La targa del veicolo;

3. Nome e cognome;

4. Il prefisso ZTAF seguito dal Numero di Polizza;

5. Indirizzo del luogo in cui si trova;

6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, che è tenuto a fornirli integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso, se richiesti, è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

Qualsiasi intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa, che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare espressamente l'effettuazione

Art 6.3 - Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza

Ferre restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali:

- a) Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia immediatamente preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- b) Le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza.
- c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
- d) Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio

o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0". Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

- e) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- f) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza.
- g) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, così come modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
- h) Relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
- i) Tutte le eccedenze ai massimali, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato, a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
- l) L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
- m) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente a Zuritel S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.

Non è comunque possibile erogare prestazioni in natura, né pertanto prestazioni di Assistenza, ove le Autorità locali o internazionali non consentono a

soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta, indipendentemente dal fatto che sia in corso un rischio di guerra.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione Assistenza, si applicano le disposizioni di Legge.

Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

SERVIZIO ASSISTENZA FURGONI

PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA

1. Depannage

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa descrivendo la situazione e domandando l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando ciò sia possibile, alla riparazione del mezzo sul posto.

La prestazione non opera quando il sinistro è conseguenza di un atto vandalico.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di depannage, fino ad un costo massimo di € 200,00.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo sul luogo del fermo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto di quanto previsto al seguente punto "SOCCORSO STRADALE".

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento di urgenza ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso e non relativa allo stato di immobilizzo del veicolo.

2. Soccorso stradale

In seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, o ritrovamento dopo furto o rapina, errato rifornimento o foratura di un pneumatico del veicolo, tali da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso:

- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice,
- presso il network di officine certificate Europ Assistance o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico,
- all'officina più vicina.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimale di € 200,00.

L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni.

Qualora il veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada), restano

a carico dell'Assicurato le spese per il traino. Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

3. Furgone in sostituzione

(Valida per tutti i veicoli commerciali di peso a pieno carico non superiore ai 35q.li - sono esclusi ciclomotori, auto e rimorchi)

Qualora in conseguenza di incendio, furto parziale del veicolo, guasto o incidente, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate dal network di officine Europ Assistance o dall'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della casa stessa, oppure un'immobilizzazione presso la stessa officina per almeno tre giorni consecutivi, verrà messa a disposizione dell'Assicurato, presso una Stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un veicolo sostitutivo, con percorrenza illimitata, per un massimo di 5 giorni continuativi.

Qualora il veicolo assicurato sia un autocarro con massa a pieno carico fino a 25 q.li verrà messo a disposizione dell'Assicurato un furgone sostitutivo tipo Fiorino o, qualora non sia disponibile, un'autovettura di 1.600 cc di cilindrata.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio del mezzo, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi.

Qualora il veicolo assicurato sia un autocarro con massa a pieno carico superiore ai 25 q.li, fermo il limite massimo di 35 q.li, verrà messo a disposizione un furgone sostitutivo tipo Ducato o, qualora non sia disponibile, verrà erogata all'Assicurato una diaria dell'importo di € 70,00 giornalieri.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio del mezzo, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi.

Qualora non sia disponibile un furgone delle caratteristiche descritte, la diaria giornaliera verrà erogata fino al termine della riparazione comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto

di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio attraverso carta di credito e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

Qualora i danni al veicolo non ne impediscano l'utilizzo, la prestazione sarà fornita se l'Assicurato, previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l'officina i termini di riparazione.

4. Taxi per recupero furgone sostitutivo

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione "FURGONE IN SOSTITUZIONE" di cui sopra, l'Assicurato debba recarsi alla Stazione di Autonoleggio per il ritiro del veicolo sostitutivo messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, su espressa domanda dell'Assicurato, metterà a sua disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere l'Autonoleggio incaricato.

La Compagnia terrà a proprio carico fino ad un massimo di € 100,00 per sinistro.

Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

5. Spese d'albergo

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto o incidente per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti costringendo l'Assicurato e l'eventuale secondo conducente a pernottare prima del rientro o del proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa, dietro espressa richiesta dell'Assicurato, provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino ad un massimo di € 100,00 per giorno di pernottamento, fermo comunque il massimale complessivo di € 300,00 per sinistro, indipendentemente dal numero dei passeggeri costretti a fermarsi.

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

In caso di sosta forzata l'Assicurato dovrà comunque preventivamente rivolgersi alla Struttura Organizzativa perché questa provveda direttamente alla prenotazione dell'Albergo.

Sezione 7

Infortuni del conducente

(garanzia attiva solo se acquistata)

Art. 7.1 - Infortuni del conducente

La Compagnia indennizza, entro i limiti stabiliti, gli infortuni che il Conducente che guida il veicolo assicurato, con il

consenso del proprietario, può subire in relazione alla circolazione del veicolo a motore oppure vi salga, ne discenda o si presti ad operazioni (ad esempio riparazioni) attorno

ad esso. La garanzia è prestata con i seguenti massimali:

- Invalidità permanente: 52.000,00 Euro
- Caso morte: 52.000,00 Euro
- Rimborso spese mediche: 2.600,00 Euro
- Diaria da ricovero (se prevista): 52,00 Euro

Art. 7.2 - Estensioni

La garanzia è prestata anche in caso di:

- asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori
- annegamento a seguito di incidente occorso al veicolo identificato in Polizza
- infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l'azione del fulmine
- infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane
- infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza dovuti anche a colpa grave
- infortuni sofferti in caso di maleore o incoscienza.

Art. 7.3 - Esclusioni

La garanzia non è operante in caso di:

- infortuni dovuti a stato di ubriachezza, nonché quelli sofferti sotto l'effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili
- infortuni conseguenti ad atti dolosi o temerari dell'Assicurato, restando coperti da garanzia gli infortuni per atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà
- infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezione, terremoto, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche
- infortuni che siano conseguenti a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)
- gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- se il trasporto non è effettuato a norma delle disposizioni vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione o all'uso dichiarato in Polizza
- per le persone che usano il veicolo arbitrariamente come pure per quelle aventi più di 80 anni di età.

Art. 7.4 - Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette e esclusive dell'infortunio.

Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

Art. 7.5 - Spese di cura

La garanzia vale, sino a concorrenza della somma pattuita e, comunque, **per la durata massima di 300 giorni da quello dell'infortunio**, per il rimborso delle spese rese necessarie dall'infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre spese mediche indispensabili nonché, sempre nell'ambito della somma pattuita **al massimo di 250,00 Euro**, per il trasporto dal luogo dell'infortunio all'ospedale o casa di cura per il pronto soccorso. Si intendono escluse le protesi (salvo gli apparecchi protesici applicati durante l'intervento) e gli interventi chirurgici di natura estetica. La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto su presentazione delle relative note, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.

Art. 7.6 - Diaria per ricovero ospedaliero

Nel caso di ricovero in ospedale o in casa di cura, la Com-

pagnia paga, **per un periodo massimo di 300 giorni per infortunio**, l'indennità giornaliera convenuta nei giorni in cui l'Assicurato sia ricoverato per le necessità di cura causate dall'infortunio. **Il giorno di dimissione non viene computato agli effetti della presente garanzia.**

Art. 7.7 - Caso di morte

Se entro due anni dall'infortunio e per conseguenza delle lesioni subite, l'Assicurato muore, la Compagnia paga la somma assicurata per il caso Morte, **agli eredi dello stesso non oltre il quarto grado in parti uguali** sotto deduzione dell'indennità eventualmente già pagata a causa del medesimo infortunio per Invalidità Permanente.

Art. 7.8 - Caso di invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza l'Invalidità Permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno entro il quale l'infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida per tale titolo - al netto della eventuale franchigia prevista in Polizza secondo le disposizioni e percentuali seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per Invalidità Permanente assoluta: Alienazione mentale incurabile e escludente qualsiasi lavoro, Paralisi completa, Cecità completa, Perdita di un occhio con ablazione, Perdita completa della facoltà visiva di un occhio, Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti, Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono considerate ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi non specificati sopra, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati. Per le menomazioni degli arti superiori in caso di man cinismo, le percentuali previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Art. 7.9 - Franchigia per invalidità permanente

La liquidazione degli infortuni con postumi di invalidità permanente viene fatta con le seguenti modalità:

- **non si farà luogo al risarcimento per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale**
- **se l'Invalidità Permanente supera il 3%, della totale ma non il 25%, verrà corrisposto un risarcimento solo per la parte eccedente il 3%**
- **se invece l'Invalidità Permanente supera il 25% della totale, verrà corrisposto il risarcimento integrale.**

Art. 7.10 - Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione delle cause che lo determinarono, corredata dal certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Compagnia entro cinque giorni dall'infortunio o al momento in cui l'Assicurato e i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato, o quando questa avvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Compagnia. L'Assicurato o gli aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. **Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura sono a carico dell'Assicurato.**

Art. 7.11 - Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia a favore dell'Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell'infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù della presente garanzia.

Art. 7.12 - Controversie

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sulla natura e origine della malattia o sul grado di invalidità, le Parti conferiscono mandato, con scrittura privata, di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la Compagnia o nella città sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al collegio di rinviare, ove

ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 7.13 - Cumulo di indennità

Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. **Il diritto all'indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.** Tuttavia, se l'Assicurato muore per cause indipendenti dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia paga agli aventi diritto, l'importo liquidato o offerto.

Tipologia di invalidità	Percentuale di invalidità	
Alienazione mentale incurabile e escludente qualsiasi lavoro	100%	
Paralisi completa	100%	
Cecità completa	100%	
Perdita di un occhio con ablazione	30%	
Perdita completa della facoltà visiva di un occhio	25%	
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti	50%	
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti	15%	
Perdita completa del braccio	destro 70%	sinistro 60%
Perdita completa della mano	destra 60%	sinistra 50%
Perdita completa del pollice	destro 22%	sinistro 18%
Perdita completa dell'indice	destro 15%	sinistro 12%
Perdita completa di qualsiasi altro dito della mano	destra 8%	sinistra 6%
Perdita completa della funzione della spalla e del gomito	destri 20%	sinistri 15%
Perdita completa della funzione del polso	destro 12%	sinistro 10%
Perdita di una gamba sopra il ginocchio	60%	
Perdita di una gamba all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	
Perdita completa di un piede	40%	
Perdita completa di un alluce	8%	
Perdita di qualsiasi altro dito del piede	3%	
Perdita completa della funzione di un'anca o di un ginocchio o delle articolazioni di un piede	25%	

Consigli utili in caso di Sinistro

Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

L'Assicurato che intenda cedere all'autoriparatore il proprio credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all'Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 848.588.548 o email all'indirizzo documenti@zurich-connect.it.

In caso di mancato riscontro da parte dell'Assicuratore

entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell'Assicurato che vanti un credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l'Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l'Assicuratore sulla quantificazione dell'indennizzo del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti dell'autoriparatore.

Denuncia di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve **comunicare telefonicamente al numero 800.247.247 l'evento** (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessarie) e, come prescritto dal Codice Civile, **darne avviso scritto alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto** o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno.

Disciplina del risarcimento diretto

Limitatamente all'ipotesi in cui il **Sinistro** si sia **verificato tra non più di due veicoli**, e ricorrendone gli altri presupposti di legge indicati alla Sezione C della Nota Informativa, per ottenere il risarcimento del danno l'Assicurato danneggiato, proprietario del veicolo e/o conducente del veicolo assicurato che non si ritiene, in tutto o in parte, responsabile del Sinistro, deve **rivolgere la richiesta di risarcimento alla Compagnia Assicurativa presso cui ha stipulato il contratto** inviando il modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu/CAI) e la richiesta di Risarcimento danni, debitamente compilati.

La richiesta può essere presentata, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (e di seguito richiamati), **tramite fax al numero 848.588.548 o tramite email a documenti@zurich-connect.it**.

L'Assicurato, in caso di sinistro e qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia in tale richiesta una serie di informazioni necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica. In dettaglio:

- 1) la data ed il luogo dell'incidente;
- 2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
- 3) le targhe dei veicoli;
- 4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
- 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'incidente;
- 6) le generalità di eventuali testimoni;
- 7) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
- 8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del Codice delle Assicurazioni, l'Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17). Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove

ritenuto necessario dalla Compagnia, all'interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazioni, negli artt 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente. Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia provvederà alla formulazione dell'offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti.

Atti Giudiziari

La legge 26.11.1990 n. 353 e successive modifiche ha ristretto i tempi necessari per la preparazione delle difese e la costituzione in causa del convenuto, per cui ad evitare pregiudizi, occorre rimettere alla Compagnia, senza indugi, gli atti giudiziari firmati per il mandato alla difesa, con tutti gli elementi utili (nominativi dei testi, foto, certificazioni, ecc.) che il difensore deve subito rappresentare nell'atto di costituzione.

Europ Assistance

Ogni intervento di assistenza deve essere richiesto alla Centrale Operativa di Europ Assistance e da questa preventivamente autorizzato.

Carta Verde

È il documento che dimostra la copertura assicurativa nei paesi extra UE indicati sulla Carta Verde stessa. Viene fornita gratuitamente dalla Compagnia insieme al simplo di polizza.

Sinistri Esteri

In caso di incidente avvenuto all'estero occorre compilare il modello di Constatazione Amichevole di Incidente. In mancanza di tale modulo è indispensabile scambiare i relativi dati incluso il nome della Compagnia di Assicurazione estera. Il modulo compilato deve essere inviato o consegnato tempestivamente alla Compagnia. In caso di incidente grave è indispensabile contattare l'ufficio corrispondente all'estero del Gruppo Zurich, oppure rivolgersi all'Ufficio Centrale della nazione riportata sulla Carta Verde.

Per effettuare la richiesta di Risarcimento occorre distinguere:

- **Sinistro avvenuto in ITALIA con qualsiasi veicolo immatricolato e/o assicurato all'estero:** è necessario prendere direttamente contatto con l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), Corso Sempione n. 39 - 20145 Milano - Telefono +39 02 34 96 81.
- **Sinistro avvenuto all'ESTERO:**
 - **Con veicoli immatricolati e/o assicurati in Paesi UE:** è possibile rivolgersi in Italia al Centro di Informazioni-IVASS, via del Quirinale n. 21 - 00187 - Roma - Telefono +39 06 42 13 31
 - **Con veicoli immatricolati e/o assicurati in Paesi extra UE:** occorre sempre inoltrare la richiesta danni al responsabile del Sinistro e al suo assicuratore straniero.

PER OGNI EVENTUALE INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA LIQUIDATIVA, È POSSIBILE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA COMPAGNIA, TRAMITE IL NUMERO VERDE, OPPURE ALL'ISPettorato SINISTRI DESIGNATO.

Il testo delle Condizioni di Assicurazione è aggiornato al 08/2014.



Zuritel S.p.A. società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A.
Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano C.F./P.IVA/R.I. Milano 01098640152
Capitale sociale 48.000.000 i.v. Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00015 e appartenente al Gruppo Zurich Italia,
iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 Imp. aut. a norma art. 65 R.D.L. 29.4.1923 n. 966
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0226622212
Indirizzo PEC: Zuritel@pec.zurich.it - Sito internet: www.zurich-connect.it

